

CASARETTO. La Commissione vuole l'una e l'altra.

GUTTIEREZ. Tra gli emendamenti a cui accennava l'onorevole relatore, vi è anche il mio; se la Commissione mi fa l'onore di ricordarsene, io spero che nella prossima seduta essa vorrà dare una evasione anche al mio emendamento.

PRESIDENTE. Ne do lettura:

« Considerato il danno che ne verrebbe alla produzione dell'industria nazionale, e nell'interesse dello stesso erario, il prezzo del sale per la fabbricazione della soda è ridotto a lire 2 50 il quintale. »

GUTTIEREZ. Ho modificato il prezzo in lire tre.

DEPRETIS. Siccome l'onorevole Pepoli ha detto che egli riformando la legge attuale sul lotto e sul registro e bollo, troverebbe modo di creare quelle risorse che mancherebbero ove venissero a sparire od a diminuire i sedici milioni di maggior imposta sul sale, sui quali aveva fatto assegno la Commissione, io lo pregherei di formulare per iscritto, al più presto che può, la sua proposta, onde la Commissione possa esaminarla e dire il suo parere alla Camera.

PEPOLI. Ben volentieri avrò l'onore di presentarla per la prossima seduta.

PRESIDENTE. Così si lascerà in sospeso questo articolo, e si procederà alla discussione dell'articolo 29:

« Il Governo del Re è autorizzato a mettere in vendita il sale per l'agricoltura e la pastorizia, preparato tanto in formelle quanto in polvere. »

UNGARO. Io mi trovo di avere sottoscritto un emendamento con altri colleghi, col quale è domandata la soppressione dell'articolo 29; ora ritiro per mia parte la mia sottoscrizione a quell'emendamento, ed accetto l'articolo 29.

MINERVINI. Di necessità, parmi l'articolo 29 già collegato all'articolo 28...

Voci. No! no!

MINERVINI ...forma oggetto dello stesso emendamento. Chi ha domandato la soppressione dei due articoli, l'ha domandata appunto perchè non vuole sul sale qualunque novello aggravio. Ora, se sono collegati insieme e se è sospeso il 28, dovete, parmi, sospendere il 29, altrimenti potrebbe esservi una contraddizione.

PRESIDENTE. Ma osservi che non v'è indicazione di prezzo sull'articolo 29.

MINGHETTI. L'onorevole Minervini non si è fatto nessuna idea dell'articolo 29. (*Si ride*) Se avesse ben letto quest'articolo ed i documenti annessi al progetto di legge, avrebbe veduto che non v'è nessun rapporto tra questo articolo ed il precedente. Si tratta di ciò che in Prussia si è trovato un metodo col quale il sale può esser preparato per la pastorizia più convenientemente di quello che lo è attualmente. Ora, siccome nelle leggi precedenti e nei regolamenti sono determinate le miscele e le forme con cui può somministrarsi il sale alla pastorizia, occorre che vi fosse un nuovo articolo di legge che desse facoltà al ministro delle

finanze di poter preparare il sale per la pastorizia in una forma nuova e con una miscela diversa, come è lungamente descritto nel documento annesso all'articolo 29. Per conseguenza, la tariffa del sale non è punto perturbata dalla votazione di questo articolo, e cade senza fondamento alcuno l'obbiezione d'ordine che l'onorevole preopinante ha fatta.

MINERVINI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Minervini.

MINERVINI. Io non ignorava l'articolo, nè quello che nell'articolo si dice, ma io impugnava l'articolo 29, come lo impugnerò, perchè vorrebbe dare al Governo una ingerenza che sta bene demandata all'industria privata. Ho letto che è nel progetto dell'onorevole Scialoja di volere darsi opera ad una speciale fabbricazione del sale per l'industria. Io accetto la cosa, e perchè alla industria agraria utile, e perchè indirettamente impedirebbe il contrabbando, sino a che una tassa debba essere ancora sul sale. Ma quello che io non vorrei è che il Governo avesse ad impiccarsi, mentre sarebbe meglio demandare questa industria ai privati in appalto, od in altro modo.

Dirò francamente che sempre leggo stanziarsi una somma sul bilancio per doversi dal Governo attuare un'altra amministrazione; io mi preoccupo grandemente sulla esperienza di tanti anni dell'amministrazione del paese.

Detto questo, non insisto a fare una proposta sospensiva sull'articolo 29, dopo gli schiarimenti dati dall'onorevole Minghetti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 29 del progetto della Commissione.

(È approvato.)

« Art. 30. Il Governo del Re è autorizzato a mettere in vendita una zona del raggio di 20 chilometri dal confine di terra tabacco trinciato di terza qualità al prezzo di lire 2 20 al chilogramma. »

NERVO. Accolgo volentieri il metodo che la Commissione propone con questo articolo per combattere più efficacemente il contrabbando. Credo possa essere molto utile alle finanze lo stabilire attorno alle frontiere di terra una zona di venti chilometri, entro la quale la regia possa smerciare una delle qualità di tabacco ch'è assai richiesto ai contrabbandieri, cioè il trinciato; ma temo che il prezzo di lire 2 20 il chilogramma, al quale la Commissione propone sia venduta questa qualità di tabacco, non sia abbastanza ridotto per impedirne il contrabbando. Mi consta da dati positivi che posseggo, che il contrabbando del tabacco trinciato alle nostre frontiere di terra, si esercita specialmente su quattro qualità di questa sostanza, cioè sul tabacco *Virginia*, sul *Portorico*, sul così detto *moro*, e sovra un'altra qualità che chiamasi *serraglio*. Quest'ultima qualità si smercia ordinariamente dai contrabbandieri a tre lire il chilogramma. Ma il trin-